

Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nel Foglio federale.

Legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

(Legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC, LE-UDSC)

del
Il Consiglio federale svizzavo
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 57 capoverso 2, 101, 121 capoverso 1 e 133 della Costituzione federale ¹ ;
visto il messaggio del Consiglio federale del ² ,
ordina:

Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge si prefigge, nel settore di compiti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), di:

- a. armonizzare la riscossione dei tributi e creare le condizioni per procedure semplici ed economiche; e
- b. creare le basi per la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale nonché contribuire alla salvaguardia della sicurezza interna e alla protezione della popolazione.

2020-.....

Art. 2 Oggetto

- ¹ La presente legge disciplina il controllo del traffico di merci e persone attraverso il confine doganale, nell'area di confine e nel territorio doganale nonché nelle enclavi doganali svizzere per quando concerne:
 - a. la riscossione di tributi da parte dell'UDSC; e
 - b. l'adempimento di altri compiti d'esecuzione da parte dell'UDSC nel traffico transfrontaliero di persone e merci (compiti d'esecuzione di natura non fiscale).
- ² Essa armonizza l'adempimento dei compiti dell'UDSC secondo il capoverso 1, disciplinando:
 - a. la dichiarazione delle merci;
 - b. la verifica della dichiarazione delle merci e le decisioni;
 - c. la riscossione dei tributi;
 - d. le misure amministrative;
 - e. il diritto procedurale e la protezione giuridica;
 - f. il trattamento dei dati, l'analisi dei rischi e la garanzia della qualità;
 - g. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto;
 - h. le competenze e il personale dell'UDSC;
 - i. i compiti dell'UDSC;
 - j. l'assistenza amministrativa e la collaborazione;
 - k. il perseguimento penale;
 - 1. gli emolumenti.

Art.3 Diritto internazionale

Art. 4 Tributi riscossi dall'UDSC

L'UDSC riscuote i seguenti tributi all'importazione e all'esportazione nonché tributi riscossi in territorio svizzero in virtù dei seguenti atti normativi (atti normativi di natura fiscale):

¹ Sono fatti salvi i trattati internazionali.

² Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie all'esecuzione di trattati internazionali, decisioni e raccomandazioni che concernono ambiti disciplinati dalla presente legge o dagli atti normativi di natura fiscale secondo l'articolo 4, sempre che non si tratti di disposizioni importanti che contengono norme di diritto secondo l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale.

- a. i dazi all'importazione e all'esportazione in virtù della legge del ...3 sui tributi doganali (LTDo);
- b. l'imposta sul valore aggiunto sull'importazione in virtù della legge del 12 giugno 20094 sull'IVA (LIVA);
- c. l'imposta sull'alcol in virtù della legge del 21 giugno 1932⁵ sull'alcool (LAlc);
- d. l'imposta sulla birra in virtù della legge del 6 ottobre 2006⁶ sull'imposizione della birra (LIB);
- e. l'imposta sul tabacco in virtù della legge del 21 marzo 1969⁷ sull'imposizione del tabacco (LImT);
- f. l'imposta sugli oli minerali in virtù della legge federale del 21 giugno 19968 sull'imposizione degli oli minerali (LIOm);
- g. l'imposta sugli autoveicoli in virtù della legge federale del 21 giugno 1996⁹ sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut);
- h. la tassa sul CO₂ in virtù della legge del 23 dicembre 2011¹⁰ sul CO₂;
- i. la tassa sui COV in virtù della legge del 7 ottobre 1983¹¹ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
- j. la tassa sul traffico pesante in virtù della legge del 19 dicembre 1997¹² sul traffico pesante (LTTP);
- k. la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali in virtù della legge del 19 marzo 2010¹³ sul contrassegno stradale (LUSN).

```
3 RS ...
```

² Sono considerati tributi all'importazione i dazi all'importazione e i tributi che l'UDSC riscuote sull'importazione di merci in virtù degli atti normativi di natura fiscale di cui al capoverso 1 lettere b—i.

³ Sono considerati tributi all'esportazione i dazi all'esportazione.

⁴ Sono considerati tributi riscossi in territorio svizzero i tributi che l'UDSC riscuote nel territorio doganale in virtù degli atti normativi di natura fiscale di cui al capoverso 1 lettere c–k.

⁴ RS **641.20**

⁵ RS **680**

⁶ RS **641.411**

⁷ RS **641.31**

⁸ RS **641.61**

⁹ RS **641.51**

¹⁰ RS **641.71**

¹¹ RS **814.01**

¹² RS **641.81**

¹³ RS **741.71**

Art. 5 Rapporto con gli atti normativi di natura fiscale e gli atti normativi di natura non fiscale

¹ La presente legge è applicabile ai tributi riscossi dall'UDSC, nella misura in cui l'atto normativo di natura fiscale interessato lo preveda.

² Essa è applicabile ai compiti d'esecuzione che l'UDSC adempie in virtù di atti normativi di natura non fiscale, nella misura in cui tali atti lo prevedano.

Art. 6 Territorio doganale, confine doganale e area di confine

Nella presente legge s'intende per:

- a. *territorio doganale*: il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere, ma non le enclavi doganali svizzere;
- b. *enclavi doganali estere*: i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale;
- c. *enclavi doganali svizzere*: i territori di confine svizzeri che il Consiglio federale o, nel caso di singoli immobili in una particolare situazione geografica, l'UDSC esclude dal territorio doganale;
- d. confine doganale: il confine del territorio doganale;
- e. *area di confine*: la striscia di terreno lungo il confine doganale, la cui larghezza è stabilita dal Dipartimento federale delle finanze (DFF) previa consultazione dei Cantoni di confine.

Art. 7 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. importazione: il portare merci nel territorio doganale;
- b. esportazione: il portare merci fuori dal territorio doganale;
- c. transito: il trasporto di merci attraverso il territorio doganale;
- d. *persona*: persona fisica o giuridica o associazione di persone senza personalità giuridica propria abilitata a compiere atti giuridici;
- e. responsabile delle merci:
 - 1. nel traffico transfrontaliero delle merci, la persona che importa, esporta o fa transitare le merci a proprio nome, per conto della quale le merci sono importate, esportate o fatte transitare oppure alla quale le merci sono portate nel territorio doganale,
 - 2. nel territorio doganale (tributi riscossi in territorio svizzero), la persona soggetta all'obbligo di pagare i tributi o avente diritto alla restituzione in virtù di un atto normativo secondo l'articolo 4 lettere c–k;
- f. *responsabile dei dati:* la persona che effettua la dichiarazione delle merci per il responsabile delle merci;

- g. *responsabile del trasporto:* la persona che è responsabile del trasporto e che quindi è designata nella dichiarazione delle merci come incaricata del trasporto delle merci;
- h. *attivazione:* l'avvio di un'operazione tecnica che rende vincolante uno scritto trasmesso per via elettronica.

Titolo secondo: Dichiarazione delle merci

Capitolo 1: Obbligo di dichiarazione, indicazione del riferimento, attivazione

Art. 8 Obbligo di dichiarazione

- ¹ Le merci importate, esportate o fatte transitare oppure che sono soggette a un tributo riscosso in territorio svizzero devono essere dichiarate.
- ² Nel traffico transfrontaliero delle merci, la destinazione delle merci deve essere specificata nella dichiarazione delle merci.
- ³ Le merci il cui impiego o destinazione viene modificato dopo l'imposizione devono essere nuovamente dichiarate.
- ⁴ I prodotti agricoli importati nel periodo libero e ancora in commercio all'inizio del periodo amministrato devono essere nuovamente dichiarati.
- ⁵ L'UDSC disciplina le eccezioni all'obbligo di dichiarazione e il momento della dichiarazione.

Art. 9 Dichiarazione

- ¹ La dichiarazione delle merci deve essere effettuata per via elettronica o in un'altra forma consentita dall'UDSC. Tutti i documenti di scorta necessari devono essere trasmessi.
- ² Le merci sono considerate dichiarate in maniera vincolante:
 - a. al momento dell'attivazione della dichiarazione delle merci, se questa è stata trasmessa per via elettronica;
 - b. al momento dell'accettazione della dichiarazione delle merci da parte dell'UDSC, se questa è stata trasmessa in un'altra forma consentita dall'UDSC.
- ³ Se la dichiarazione delle merci è trasmessa per via elettronica, è possibile ritirarla o modificare le indicazioni in essa contenute fino alla sua attivazione.
- ⁴ L'UDSC disciplina quali altre forme di dichiarazione delle merci sono consentite e il momento in cui la dichiarazione delle merci è considerata accettata se è stata trasmessa in un'altra forma consentita dall'UDSC.

Art. 10 Persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

- ¹ È soggetto all'obbligo di dichiarazione il responsabile delle merci o, se del caso, il responsabile dei dati.
- ² È soggetto all'obbligo di dichiarazione anche chi modifica l'impiego o la destinazione delle merci dopo l'imposizione.
- ³ Se le merci non sono ancora state dichiarate al momento in cui sono portate oltre il confine doganale, è considerata soggetta all'obbligo di dichiarazione la persona fisica che trasporta le merci.

Art. 11 Destinazione delle merci

- ¹ Nel traffico transfrontaliero delle merci, le merci devono essere assegnate a una delle seguenti destinazioni:
 - a. l'importazione in libera pratica;
 - b. l'esportazione;
 - c. il transito;
 - d. l'importazione temporanea per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione (perfezionamento attivo);
 - e. l'esportazione temporanea per la lavorazione, la trasformazione o la riparazione (perfezionamento passivo);
 - f. l'ammissione temporanea;
 - g. l'introduzione in un deposito doganale;
 - h. l'introduzione in un deposito fiscale.
- ² Il Consiglio federale disciplina le modalità procedurali e può prevedere ulteriori destinazioni delle merci.
- ³ Le destinazioni delle merci secondo il capoverso 1 lettere c–h necessitano di un'autorizzazione dell'UDSC. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni e obblighi ed è generalmente limitata nel tempo.

Art. 12 Indicazione del riferimento

- ¹ Nel traffico transfrontaliero delle merci, il mezzo di trasporto con cui le merci sono importate, esportate o fatte transitare deve essere indicato nella dichiarazione delle merci (indicazione del riferimento).
- ² È soggetto all'obbligo di indicazione del riferimento il responsabile del trasporto o, se questo manca, il responsabile delle merci.
- ³ L'indicazione del riferimento deve essere effettuata prima dell'attivazione della dichiarazione delle merci.
- ⁴ L'UDSC determina in quali casi l'indicazione del riferimento può essere effettuata da una persona diversa dal responsabile delle merci o dal responsabile del trasporto.

⁵ L'UDSC disciplina le modalità dell'indicazione del riferimento e determina le eccezioni all'obbligo di indicazione del riferimento.

Art. 13 Attivazione

- ¹ La dichiarazione elettronica delle merci deve essere attivata.
- ² È soggetto all'obbligo di attivazione, nell'ordine:
 - a. il responsabile del trasporto;
 - b. il responsabile dai dati;
 - c. il responsabile delle merci.
- ³ L'UDSC determina in quali casi l'attivazione può essere effettuata da una persona diversa.
- ⁴ Se nel traffico transfrontaliero delle merci l'attivazione della dichiarazione delle merci è stata omessa, l'UDSC può procedere a un'attivazione d'ufficio.

Art. 14 Modalità dell'attivazione

- ¹ Nel traffico transfrontaliero delle merci, la dichiarazione elettronica delle merci deve essere attivata nel momento in cui le merci vengono portate oltre il confine doganale.
- ² Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui l'attivazione può essere effettuata dopo che le merci sono state portate oltre il confine doganale. Esso può prevedere la possibilità di un'attivazione periodica delle dichiarazioni delle merci nel traffico transfrontaliero.
- ³ Esso può prevedere un obbligo di autorizzazione per le eccezioni di cui al capoverso 2. L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni riguardanti:
 - a. il genere delle merci;
 - b. le indicazioni che devono essere fornite prima che le merci vengano portate oltre il confine doganale.
- ⁴ L'autorizzazione di cui al capoverso 3 non viene concessa se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha commesso ripetutamente infrazioni agli atti normativi eseguiti dall'UDSC.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina la periodicità dell'attivazione per i tributi riscossi in territorio svizzero.
- ⁶ L'UDSC disciplina le modalità dell'attivazione. Esso determina i luoghi di attivazione per il traffico transfrontaliero delle merci.

Capitolo 2: Agevolazioni e particolari requisiti per determinate persone soggette all'obbligo di dichiarazione

Art. 15 Operatore economico autorizzato (AEO)

- ¹ Su richiesta, l'UDSC concede alle persone stabilite nel territorio doganale o nelle enclavi doganali svizzere la qualifica di operatore economico autorizzato (*Authorised Economic Operator*, AEO) se esse soddisfano le seguenti condizioni:
 - a. il comprovato rispetto degli atti normativi eseguiti dall'UDSC;
 - b. l'esistenza di un sistema di gestione dei libri contabili e, se del caso, dei documenti relativi ai trasporti che consente i necessari controlli di sicurezza da parte dell'UDSC;
 - c. la comprovata solvibilità finanziaria;
 - d. il rispetto di norme di sicurezza adeguate.
- ² Il Consiglio federale disciplina nei dettagli le condizioni e la procedura di autorizzazione e stabilisce le agevolazioni procedurali concesse agli AEO.
- ³ L'UDSC può effettuare controlli dell'azienda dei richiedenti e degli AEO.

Art. 16 Requisiti per i responsabili professionali dei dati

- ¹ I responsabili dei dati devono essere idonei a tale attività.
- ² Il Consiglio federale disciplina le condizioni d'idoneità.

Titolo terzo: Verifica della dichiarazione delle merci e decisioni

Art. 17 Verifica della dichiarazione delle merci

- ¹ Prima di emanare una decisione d'imposizione, l'UDSC sottopone le dichiarazioni delle merci a un'analisi dei rischi, indipendentemente dal fatto che siano attivate o meno.
- ² L'UDSC constata i fatti determinanti in materia di tributi ed effettua, se necessario, i controlli secondo il titolo ottavo.
- ³ Esso può richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori indicazioni ai partecipanti alla procedura.

Art. 18 Determinazione dei tributi

¹ L'UDSC determina i tributi sulla base della dichiarazione delle merci e delle constatazioni fatte durante i controlli. Se le lacune della dichiarazione non vengono constatate al momento dell'imposizione, la persona interessata non può dedurne alcun diritto.

- ² Se non vi è una dichiarazione delle merci, se questa è incompleta o se vi sono dubbi sulla sua esattezza, l'UDSC può procedere, nei limiti del suo potere di apprezzamento, alla stima della base di calcolo dei tributi che è tenuto a riscuotere.
- ³ Le merci non dichiarate sono imposte d'ufficio.
- ⁴ L'UDSC emana una decisione d'imposizione.

Titolo quarto: Riscossione dei tributi

Capitolo 1: Debito fiscale

Art. 19 Sorgere del debito fiscale

- ¹ Il debito fiscale sorge:
 - a. per le merci importate o esportate: nel momento in cui le merci sono considerate dichiarate in maniera vincolante;
 - b. per le merci soggette a tributi riscossi in territorio svizzero: nel momento previsto dall'atto normativo di natura fiscale interessato.
- ² Il Consiglio federale disciplina:
 - a. il sorgere del debito fiscale in caso di omissione della dichiarazione delle merci;
 - b. il sorgere del debito fiscale in caso di merci importate senza formalità ma portate fuori dal territorio doganale in modo non regolare.

Art. 20 Debito fiscale condizionato

- ¹ Per le merci assegnate a una destinazione delle merci secondo l'articolo 11 capoverso 1 lettere c–h, il debito fiscale sorge condizionatamente.
- ² Il debito fiscale è annullato se:
 - a. le condizioni dell'autorizzazione sono soddisfatte; o
 - b. le merci vengono assegnate a un'altra destinazione.

Art. 21 Debitore fiscale

- ¹ Per le merci importate, esportate o fatte transitare, le seguenti persone sono considerate debitori fiscali:
 - a. il responsabile delle merci secondo l'articolo 7 lettera e numero 1;
 - b. il responsabile dei dati;
 - c. il responsabile del trasporto.
- ² L'UDSC rivendica inizialmente il debito fiscale presso il responsabile delle merci. Se il responsabile delle merci non può estinguere, interamente o parzialmente, il debito fiscale e non è possibile una garanzia sufficiente, gli altri debitori fiscali

rispondono solidalmente del debito fiscale. Il regresso fra di loro è disciplinato dal Codice delle obbligazioni¹⁴.

- ³ Per gli invii postali e di corriere transfrontalieri nonché nel traffico turistico transfrontaliero, il Consiglio federale può stabilire un ordine di priorità per i debitori fiscale diverso da quello del capoverso 2.
- ⁴ Per le merci soggette a tributi riscossi in territorio svizzero, la cerchia dei debitori fiscali è determinata dall'atto normativo di natura fiscale interessato. Se questo atto normativo prevede diversi debitori fiscali, essi rispondono solidalmente del debito fiscale.
- ⁵ In circostanze straordinarie, segnatamente nel caso di cataclismi, crolli congiunturali o situazioni straordinarie ai sensi dell'articolo 7 della legge del 28 settembre 2012¹⁵ sulle epidemie, il Consiglio federale può stabilire, per i responsabili dei dati e i responsabili del trasporto, una regolamentazione relativa alla responsabilità che si discosti dai capoversi 2–4 o escluderli del tutto dalla responsabilità.

Art. 22 Responsabilità solidale del responsabile dei dati in caso di obbligo di pagamento o restituzione ai sensi dell'articolo 12 DPA

¹ Il responsabile dei dati non risponde solidalmente se i tributi vengono riscossi o restituiti in applicazione dell'articolo 12 della legge del 22 marzo 1974¹⁶ sul diritto penale amministrativo (DPA) e se egli non è colpevole dell'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione.

² In caso di colpa lieve, l'entità della responsabilità solidale è diminuita.

Art. 23 Responsabilità solidale del responsabile del trasporto

Il responsabile del trasporto non risponde solidalmente se egli stesso o la persona fisica incaricata del trasporto delle merci non era in grado di riconoscere se le merci erano state dichiarate correttamente.

Art. 24 Responsabilità solidale in caso di decesso del debitore fiscale

Il debito fiscale passa agli eredi del debitore fiscale anche se tale debito non era ancora stato stabilito al momento del decesso. Gli eredi rispondono solidalmente del debito fiscale del defunto fino a concorrenza della loro quota ereditaria, compresi gli anticipi.

Art. 25 Responsabilità solidale in caso di assunzione di un'impresa con attivi e passivi

Chi assume un'impresa con attivi e passivi subentra nei diritti e negli obblighi in materia di debiti fiscali della stessa. L'impresa precedente risponde solidalmente con

¹⁴ RS **220**

¹⁵ RS **818.101**

¹⁶ RS **313.0**

quella nuova dei debiti fiscali sorti prima dell'assunzione, per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla pubblicazione dell'assunzione.

Art. 26 Rinuncia alla riscossione dei tributi

L'UDSC può rinunciare a riscuotere i tributi se il dispendio legato alla riscossione appare sproporzionato rispetto al ricavo.

Art. 27 Esigibilità ed esecutività

- ¹ Il debito fiscale è esigibile dal momento in cui sorge.
- ² Il debito fiscale sorto condizionatamente diventa esigibile in caso di mancato rispetto delle condizioni legate alla relativa autorizzazione.
- ³ Le decisioni relative al debito fiscale sono immediatamente esecutive; un eventuale rimedio giuridico non ha effetto sospensivo.

Art. 28 Modalità di pagamento

- ¹ Nella procedura elettronica, il debito fiscale deve essere pagato senza contanti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni.
- ² L'UDSC stabilisce i termini di pagamento e le condizioni per le agevolazioni di pagamento.

Art. 29 Interessi

- ¹ Se il debito fiscale non viene pagato entro il termine stabilito, a partire dalla sua esigibilità è riscosso un interesse di mora.
- ² Il Consiglio federale disciplina:
 - a. l'importo al di sotto del quale non è riscosso alcun interesse di mora;
 - b. i casi nei quali l'UDSC rinuncia alla riscossione dell'interesse di mora.
- ³ A contare dal momento del pagamento, l'UDSC versa gli interessi sugli importi riscossi a torto o non restituiti a torto. Non viene versato alcun interesse rimunerativo in caso di restituzione di prestazioni di garanzia.
- ⁴ Il DFF stabilisce i tassi d'interesse.

Art. 30 Prescrizione

- ¹ Il debito fiscale si prescrive in cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è sorto.
- ² La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto di esazione.
- ³ Essa è sospesa finché il debito fiscale è oggetto di una procedura di impugnazione o di un'esecuzione. È inoltre sospesa finché il debitore fiscale non può essere escusso in Svizzera.
- ⁴ L'interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori fiscali.

⁵ Il debito fiscale si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la fine dell'anno civile in cui è sorto. Sono fatti salvi i termini di prescrizione più lunghi secondo gli articoli 11 e 12 DPA¹⁷.

Capitolo 2: Garanzia dei crediti fiscali Sezione 1: Oggetto e tipi di garanzia

Art. 31 Oggetto della garanzia

L'UDSC esige una garanzia per la copertura dei seguenti crediti:

- a. tributi e rispettivi interessi;
- b. multe;
- c. emolumenti, spese di procedura e altre spese.

Art. 32 Condizioni

- ¹ L'UDSC può esigere la garanzia se:
 - a. il debito fiscale è sorto solo condizionatamente o l'UDSC concede delle agevolazioni di pagamento;
 - b. il pagamento di un credito secondo l'articolo 31 sembra compromesso; oppure
 - c. un credito secondo l'articolo 31 è sorto a causa di un'infrazione alla legislazione amministrativa della Confederazione.
- ² Il pagamento sembra compromesso in particolare se:
 - a. la solvibilità finanziaria del debitore fiscale appare dubbia sulla base di una verifica della solvibilità;
 - b. il debitore fiscale è in ritardo con il pagamento; oppure
 - c. il debitore fiscale non è domiciliato in Svizzera o prende disposizioni per abbandonare il domicilio, la sede o lo stabilimento in Svizzera o per farsi cancellare dal registro di commercio svizzero.
- ³ La garanzia può essere richiesta anche per la copertura di crediti che non sono ancora stati fissati mediante decisione passata in giudicato o che non sono ancora esigibili.
- ⁴ Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.

Art. 33 Tipi di garanzia

I crediti fiscali sono garantiti mediante una prestazione di garanzia. Se in tal modo non possono essere sufficientemente garantiti, l'UDSC emette un ordine di prestare garanzia o fa valere il diritto di pegno.

Sezione 2: Prestazione di garanzia

Art. 34

La forma della prestazione di garanzia è retta dalle disposizioni del diritto in materia di finanze pubbliche.

Sezione 3: Ordine di prestare garanzia

Art. 35

- ¹ Nell'ordine di prestare garanzia devono essere menzionati il motivo legale della garanzia, l'importo da garantire e l'ufficio presso il quale deve essere depositata la garanzia.
- ² L'ordine di prestare garanzia vale come decreto di sequestro ai sensi dell'articolo 274 della legge federale dell'11 aprile 1889¹⁸ sull'esecuzione e sul fallimento (LEF). Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione. L'opposizione al decreto di sequestro prevista dall'articolo 278 LEF è esclusa.

Sezione 4: Diritto di pegno

Art. 36 Contenuto del pegno

- ¹ La Confederazione ha un diritto di pegno legale:
 - a. sulle merci soggette a tributi all'importazione o all'esportazione o a tributi riscossi in territorio svizzero; e
 - b. sulle merci e sulle cose che sono servite a commettere una violazione della presente legge, di atti normativi di natura fiscale o di atti normativi di natura non fiscale.
- ² Se il pegno non copre tutti i crediti da garantire, il debitore fiscale può precisare quali crediti intende estinguere con il provento della realizzazione del pegno. Se il debitore fiscale non prende una decisione entro il termine stabilito, i crediti vengono estinti nell'ordine stabilito dal Consiglio federale.

³ Il diritto di pegno sorge contemporaneamente al credito fiscale che deve garantire e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulle merci e sulle cose.

Art. 37 Diritto di pegno mediante sequestro

- ¹ L'UDSC fa valere il diritto di pegno mediante sequestro.
- ² Il sequestro consiste nella presa di possesso delle merci o delle cose oppure nel divieto, indirizzato al detentore, di disporre delle merci o delle cose.
- ³ Se l'UDSC trova merci che si presume siano state portate illecitamente nel territorio doganale, queste devono essere sequestrate come pegno. Se il valore delle merci lo giustifica, l'UDSC cerca di rintracciare l'avente diritto.

Art. 38 Liberazione delle merci sequestrate

- ¹ Le merci e le cose sequestrate possono essere liberate per l'avente diritto dietro prestazione di garanzia.
- ² Senza prestazione di garanzia, le merci e le cose sequestrate sono liberate se il proprietario:
 - a. non è personalmente responsabile del credito fiscale garantito; e
 - b. prova che le merci o le cose sono state utilizzate senza sua colpa per commettere un'infrazione o che egli ne ha acquisito la proprietà o il diritto di divenire proprietario prima del sequestro, ignorando che l'obbligo fiscale non era adempiuto.

Capitolo 3: Riscossione posticipata e condono dei tributi

Art. 39 Riscossione posticipata dei tributi

Se per errore l'UDSC non ha riscosso un tributo o ha fissato un importo insufficiente oppure ha restituito un importo troppo elevato di un tributo, esso può riscuotere posticipatamente l'importo dovuto, purché ne comunichi l'intenzione entro un anno dalla decisione d'imposizione.

Art. 40 Pagamento posticipato o restituzione dei tributi in caso di cambiamento dell'impiego

- ¹ Se dopo l'imposizione le merci vengono utilizzate o cedute per impieghi soggetti a tributi più elevati, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve pagare posticipatamente la differenza dei tributi.
- ² Se dopo l'imposizione le merci vengono utilizzate o cedute per impieghi soggetti a tributi meno elevati, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può chiedere la restituzione della differenza dei tributi. Il DFF stabilisce per quali gruppi di merci ed entro quali termini può essere fatto valere il diritto alla restituzione.

Art. 41 Condono dei tributi

- ¹ Su richiesta, l'UDSC condona interamente o parzialmente i tributi o li restituisce interamente o parzialmente se:
 - a. le merci soggette a debito fiscale condizionato o poste sotto la custodia dell'UDSC sono totalmente o parzialmente distrutte per caso fortuito, per forza maggiore o con il consenso dell'autorità;
 - b. le merci importate in libera pratica devono essere totalmente o parzialmente distrutte oppure riesportate per decisione dell'autorità;
 - c. il richiedente, senza sua colpa, deve pagare l'importo di una riscossione posticipata secondo l'articolo 38 della presente legge o l'articolo 12 DPA¹⁹ che appare chiaramente inaccettabile;
 - d. in altri casi, qualora per motivi straordinari non concernenti la determinazione dei tributi il pagamento dovesse costituire un rigore eccessivo.
- ² Le domande devono essere presentate all'UDSC entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d'imposizione o della decisione di riscossione posticipata.

Capitolo 4: Esecuzione di crediti fiscali

Art. 42 Esecuzione per debiti

- ¹ Si procede all'esecuzione in via di pignoramento secondo l'articolo 42 della legge federale dell'11 aprile 1889²⁰ sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) se:
 - a. un credito fiscale esigibile non è garantito da un pegno realizzabile o non è interamente coperto con il ricavo della realizzazione del pegno; e
 - b. il termine di pagamento impartito al debitore fiscale è scaduto inutilizzato.
- ² Se nei confronti del debitore fiscale è stato dichiarato il fallimento, l'UDSC può far valere il suo credito senza pregiudizio delle sue pretese derivanti dal diritto di pegno. L'articolo 198 LEF non è applicabile.
- ³ Le decisioni dell'UDSC passate in giudicato sono equiparate a una decisione giudiziaria ai sensi dell'articolo 80 LEF.
- ⁴ La graduazione definitiva di un credito contestato non ha luogo finché manca una decisione dell'UDSC passata in giudicato.

Art. 43 Realizzazione del pegno

- ¹ Un pegno può essere realizzato se:
 - a. il credito fiscale in tal modo garantito è diventato esigibile; e

¹⁹ RS **313.0**

²⁰ RS **281.1**

- b. il termine di pagamento impartito al debitore fiscale o a un terzo responsabile della prestazione di garanzia è scaduto inutilizzato.
- ² La realizzazione del pegno avviene mediante incanto o, con il consenso del proprietario, a trattative private.
- ³ L'UDSC può incaricare della realizzazione un ufficio cantonale delle esecuzioni o terzi. Se la realizzazione viene effettuata da un ufficio cantonale delle esecuzioni, la procedura è retta dagli articoli 122–130 della legge federale dell'11 aprile 1889²¹ sull'esecuzione e sul fallimento.
- ⁴ L'UDSC può realizzare immediatamente e senza il consenso del proprietario del pegno le merci e le cose che sono esposte a rapido deprezzamento o che richiedono una manutenzione costosa.
- ⁵ Il Consiglio federale disciplina la procedura dell'incanto. Esso disciplina inoltre:
 - a. le ulteriori condizioni alle quali l'UDSC può realizzare il pegno a trattative private;
 - b. i casi nei quali l'UDSC può rinunciare alla realizzazione del pegno.

Capitolo 5: Autorizzazioni

- Art. 44 Autorizzazione per la gestione di depositi doganali e di depositi fiscali
- ¹ I depositi doganali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC, nei quali le merci non sdoganate e non imposte possono essere immagazzinate e gestite.
- ² I depositi fiscali sono luoghi nel territorio doganale autorizzati dall'UDSC, nei quali determinate merci interamente o parzialmente non imposte possono essere immagazzinate, fabbricate, estratte, gestite e lavorate conformemente agli atti normativi secondo l'articolo 4 lettere c–f.
- ³ Il gestore di un deposito doganale o di un deposito fiscale è responsabile della gestione del deposito e della sorveglianza delle merci.
- ⁴ Chi desidera gestire un deposito doganale o un deposito fiscale necessita di un'autorizzazione dell'UDSC. Quest'ultimo può vincolare l'autorizzazione a obblighi.
- ⁵ L'autorizzazione è concessa se il richiedente adempie le seguenti condizioni:
 - a. la sede o il domicilio nel territorio doganale;
 - b. il comprovato rispetto della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale;
 - c. l'esistenza di un sistema per la gestione dei libri contabili e per la conservazione dei documenti che consente i necessari controlli da parte dell'UDSC;
- 21 RS **281.1**

- d. la comprovata solvibilità finanziaria;
- e. l'esistenza di un'infrastruttura adeguata e di norme di sicurezza adeguate;
- f. il rispetto del numero minimo di entrate in deposito e uscite dal deposito;
- g. il rispetto degli obblighi relativi alla conservazione e alla comunicazione dei dati.
- ⁶ Il Consiglio federale può stabilire ulteriori condizioni per l'autorizzazione.

Art. 45 Autorizzazione per la gestione di negozi in zona franca di tasse e di servizi di ristorazione di bordo

¹ L'UDSC può autorizzare, presso gli aerodromi, l'esercizio di negozi in cui determinate merci non imposte e non sdoganate possono essere vendute ai viaggiatori in partenza per l'estero o in provenienza dall'estero (negozi in zona franca di tasse). Il Consiglio federale stabilisce:

- a. presso quali aerodromi può essere autorizzata la gestione di negozi in zona franca di tasse;
- b. quali merci non sdoganate e non imposte possono essere vendute nei negozi in zona franca di tasse.
- ² L'UDSC può autorizzare le compagnie di navigazione aerea e altre imprese a immagazzinare negli aerodromi doganali o nelle loro vicinanze scorte di merci non sdoganate e non imposte per la preparazione di cibi e bevande da imbarcare sugli aerei (servizi di ristorazione di bordo).
- ³ L'autorizzazione è rilasciata soltanto se sono garantite le necessarie misure di controllo e di sicurezza. Il Consiglio federale stabilisce le ulteriori condizioni di autorizzazione.

Titolo quinto: Misure amministrative

Art. 46 Misure amministrative

¹ L'UDSC può adottare misure amministrative nei confronti dei titolari di un'autorizzazione da esso rilasciata o nei confronti dei responsabili dei dati se questi:

- a. non soddisfano più le condizioni per un'autorizzazione rilasciata o le condizioni d'idoneità;
- b. non rispettano le disposizioni procedurali o gli obblighi stabiliti; oppure
- c. commettono infrazioni gravi o ripetute ad atti normativi di natura fiscale o ad atti normativi di natura non fiscale.
- ² L'UDSC può in particolare ordinare le seguenti misure amministrative:
 - a. l'imposizione di obblighi e restrizioni;
 - b. la revoca di autorizzazioni:

c. il divieto di dichiarare le merci a tempo determinato o a tempo indeterminato nel caso di cui al capoverso 1 lettera c.

Titolo sesto: Diritto procedurale e protezione giuridica Capitolo 1: Principi procedurali generali

Art. 47 Diritto procedurale applicabile

Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968²² sulla procedura amministrativa.

Art. 48 Procedura elettronica

- ¹ Le procedure scritte vengono svolte elettronicamente attraverso il sistema d'informazione secondo l'articolo 67.
- ² Il Consiglio federale determina le eccezioni, in particolare per il traffico turistico e per le procedure avviate d'ufficio.
- ³ L'UDSC garantisce, nel quadro della procedura elettronica, l'autenticità e l'integrità dei dati trasmessi e stabilisce i requisiti tecnici per la procedura.
- ⁴ Per gli scritti trasmessi per via elettronica non è richiesta la firma elettronica qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016²³ sulla firma elettronica.
- ⁵ In caso di procedure con un basso rischio di falsa dichiarazione o con un esiguo importo dei tributi è possibile rinunciare all'autenticazione dei dati trasmessi. L'UDSC stabilisce i casi.

Art. 49 Modalità procedurali in caso di guasti al sistema

Il Consiglio federale disciplina le modalità procedurali in caso di guasti o di inaccessibilità del sistema d'informazione secondo l'articolo 67.

Art. 50 Carattere vincolante e attribuzione delle indicazioni

- ¹ Gli scritti trasmessi per via elettronica diventano vincolanti al momento della loro attivazione.
- ² Le indicazioni contenute in uno scritto sono attribuite alla persona i cui diritti di accesso sono stati utilizzati per la registrazione delle indicazioni.

Art. 51 Decisione automatizzata

L'UDSC può emanare decisioni automatizzate.

²² RS **172.021**

²³ RS **943.03**

Art. 52 Notifica delle decisioni

- ¹ L'UDSC notifica per via elettronica le decisioni scritte.
- ² Le decisioni notificate oralmente vengono confermate per via elettronica se il destinatario della decisione lo richiede immediatamente. In questo caso, il termine d'impugnazione inizia a decorrere solo a partire dalla conferma elettronica.
- ³ I destinatari delle decisioni sono tenuti a verificare regolarmente nel sistema d'informazione secondo l'articolo 67 se sono stati loro trasmessi nuovi documenti.

Art. 53 Osservanza del termine nella procedura elettronica

- ¹ La decisione è considerata notificata al momento della prima consultazione da parte del destinatario, ma al più tardi il settimo giorno dopo la trasmissione.
- ² Se il sistema d'informazione secondo l'articolo 67 non è accessibile il giorno in cui scade un termine, questo è prorogato fino al giorno successivo a quello in cui il sistema è nuovamente accessibile.
- ³ Se il giorno successivo è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il giorno feriale seguente.
- ⁴ Non appena il sistema d'informazione è nuovamente accessibile, i partecipanti alla procedura devono rendere verosimile l'inaccessibilità del sistema.

Art. 54 Consultazione degli atti

La consultazione degli atti avviene per via elettronica.

Art. 55 Obbligo di collaborazione nel quadro della procedura

- ¹ I partecipanti alla procedura devono collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti, affinché l'UDSC possa effettuare in modo completo e corretto la determinazione dei tributi nonché la verifica della dichiarazione delle merci per quanto riguarda gli atti normativi di natura non fiscale.
- ² Su richiesta, essi devono fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d'affari.

Art. 56 Conservazione di dati e documenti

- ¹ I dati e i documenti necessari per l'applicazione del presente atto normativo devono essere conservati con cura e sistematicamente fino alla scadenza del termine assoluto di prescrizione del credito fiscale nonché protetti da eventuali influssi dannosi.
- ² Il Consiglio federale designa le persone cui spetta l'obbligo di conservazione e disciplina le condizioni per la conservazione dei dati.

19

Capitolo 2: Protezione giuridica

Sezione 1: Diritto applicabile

Art. 57

Salvo disposizioni contrarie della presente legge, la protezione giuridica è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968²⁴ sulla procedura amministrativa.

Sezione 2: Opposizione

Art. 58 Principio

- ¹ Contro le decisioni dell'UDSC può essere fatta opposizione entro 60 giorni dalla notificazione.
- ² La procedura d'opposizione si svolge per via elettronica.
- ³ L'opposizione non ha effetto sospensivo se ha per oggetto il debito fiscale o la sua garanzia.

Art. 59 Esame e trattamento dell'opposizione

- ¹ L'UDSC sottopone l'opposizione a un'analisi dei rischi.
- ² Esso può trattare le opposizioni in maniera automatizzata.

Sezione 3: Ricorso interno all'amministrazione

Art. 60

- ¹ Contro le decisioni su opposizione dell'UDSC può essere fatto ricorso interno all'amministrazione presso l'UDSC entro 60 giorni dalla notificazione. L'UDSC garantisce che il ricorso venga valutato da un altro servizio interno.
- ² La procedura di ricorso si svolge per via elettronica.
- ³ Il ricorso non ha effetto sospensivo se ha per oggetto il debito fiscale o la sua garanzia.

Sezione 4: Rimedi giuridici in casi speciali

Art. 61

Contro le seguenti decisioni nella procedura amministrativa non è possibile fare opposizione o ricorso interno all'amministrazione e i rimedi giuridici sono retti esclusivamente dal capo terzo dalla legge federale del 20 dicembre 1968²⁵ sulla procedura amministrativa:

- a. decisioni circa l'obbligo di pagamento o restituzione ai sensi dell'articolo 12 DPA²⁶;
- b. decisioni d'accertamento relative ai tributi messi in pericolo o sottratti che l'UDSC emana nel quadro di un procedimento penale amministrativo.

Sezione 5: Spese e indennità

Art. 62 Procedura di emanazione di una decisione e procedura d'opposizione

¹ La procedura di emanazione di una decisione d'imposizione o di rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 11 capoverso 3 nonché la procedura d'opposizione secondo la sezione 2 sono generalmente gratuite. Non sono versate spese ripetibili.

- ² L'UDSC può, in via eccezionale, addossare spese ai partecipanti alla procedura per l'onere supplementare da essi cagionato, in particolare:
 - a. a causa dell'impossibilità di ricorrere alla procedura elettronica per motivi legati ai partecipanti alla procedura;
 - b. a causa di controlli che hanno dato luogo a contestazioni da parte dell'UDSC.

Art. 63 Importo delle spese e indennità

Se nella procedura dinanzi all'UDSC devono essere addossate spese e indennità, il Consiglio federale ne determina l'importo.

²⁵ RS **172.021**

²⁶ RS **313.0**

Titolo settimo: Trattamento dei dati, analisi dei rischi e garanzia della qualità

Capitolo 1: Trattamento dei dati

Sezione 1: Dati concernenti persone fisiche

Art. 64 Dati personali

¹ L'UDSC può trattare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo il capoverso 2, se ciò è necessario per l'esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale nonché per l'adempimento dei compiti che gli sono stati delegati in virtù dell'articolo 105 dai Cantoni o sulla base di trattati internazionali.

² Esso può trattare i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale per i seguenti scopi:
 - 1. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto,
 - 2. l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati,
 - 3. l'esecuzione di pene e misure,
 - 4. la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale,
 - 5. l'elaborazione delle analisi dei rischi,
 - 6. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,
 - 7. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione.
 - 8. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell'UDSC;
- b. i dati concernenti opinioni o attività religiose, filosofiche o politiche per i seguenti scopi:
 - 1. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto,
 - 2. la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale
 - 3. l'elaborazione delle analisi dei rischi,
 - 4. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,
 - 5. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione:
 - 6. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell'UDSC;
- c. i dati concernenti la sfera intima o l'appartenenza a un'etnia per i seguenti scopi:
 - 1. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto,
 - 2. l'elaborazione delle analisi dei rischi,
 - 3. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,
 - 4. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione;

- 5. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell'UDSC;
- d. i dati concernenti la salute per i seguenti scopi:
 - 1. l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati,
 - 2. l'elaborazione delle analisi dei rischi,
 - 3. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,
 - 4. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione,
 - 5. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell'UDSC.
- ³ Nel quadro delle sue competenze secondo l'articolo 89, esso può trattare i dati segnaletici di natura biometrica.
- ⁴ Esso può ordinare l'allestimento di un profilo del DNA in virtù dell'articolo 6*a* della legge del 20 giugno 2003²⁷ sui profili del DNA.

Art. 65 Numero d'assicurato

L'UDSC è autorizzato a utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti secondo gli articoli 50c e 50e della legge federale del 20 dicembre 1946^{28} sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti ai fini dell'autenticazione di una persona nel quadro della procedura elettronica.

Sezione 2: Dati concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria

Art. 66

¹ L'UDSC può trattare i dati concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria, compresi i dati degni di particolare protezione secondo il capoverso 2, se ciò è necessario per l'esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale nonché per l'adempimento dei compiti che gli sono stati delegati in virtù dell'articolo 105 dai Cantoni o sulla base di trattati internazionali.

- ² Esso può trattare i seguenti dati degni di particolare protezione:
 - a. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni di natura amministrativa e penale per i seguenti scopi:
 - 1. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto,
 - 2. l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati,
 - 3. l'esecuzione di pene e misure,

²⁷ RS **363**

²⁸ RS **831.10**

- 4. la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale,
- 5. l'elaborazione delle analisi dei rischi,
- 6. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,
- 7. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione,
- 8. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell'UDSC;
- b. i dati concernenti segreti d'affari e di fabbricazione per i seguenti scopi:
 - 1. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto,
 - 2. la riscossione di tributi,
 - 3. l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati,
 - 4. l'esecuzione di pene e misure,
 - 5. la lotta contro la criminalità transfrontaliera,
 - 6. l'elaborazione delle analisi dei rischi.
 - 7. l'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale,
 - 8. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione,
 - 9. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell'UDSC,
 - 10. lo svolgimento di progetti pilota (art. 127 cpv. 2).

Sezione 3: Sistema d'informazione

Art. 67 Principio

¹ L'UDSC gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei suoi compiti. Mediante questo sistema tratta in particolare dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 64 capoverso 2 e i dati risultanti da una profilazione secondo l'articolo 73 nonché i dati e i dati degni di particolare protezione concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria secondo l'articolo 66 capoverso 2.

- ² Il sistema d'informazione serve ai seguenti scopi:
 - a. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto;
 - b. la riscossione di tributi;
 - c. l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati;
 - d. l'esecuzione di pene e misure;
 - e. la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale;
 - f. la gestione dei dati provenienti da apparecchi per riprese e registrazioni di immagini e altri apparecchi di sorveglianza;
 - g. l'elaborazione delle analisi dei rischi;

- h. la concessione dell'assistenza amministrativa e giudiziaria nazionale e internazionale e il trattamento delle relative domande,
- i. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione;
- j. la documentazione delle attività di controllo e del trattamento dei casi da parte dell'UDSC nonché il controllo degli affari dell'UDSC;
- k. l'elaborazione di statistiche;
- 1. lo svolgimento di progetti pilota (art. 127 cpv. 2).

Art. 68 Accesso da parte dei collaboratori dell'UDSC

- ¹ I collaboratori dell'UDSC hanno accesso al sistema d'informazione nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti.
- ² L'accesso ai dati risultanti da una profilazione (art. 73) e ai dati trattati nel quadro di un'analisi dei rischi (art. 72) è riservato a determinate categorie di collaboratori.
- ³ Il Consiglio federale disciplina le condizioni per la ripartizione dei diritti di accesso dei collaboratori dell'UDSC ai dati contenuti nel sistema d'informazione in funzione dei loro ruoli e compiti.

Art. 69 Accesso da parte di terzi e comunicazione dei dati a terzi

- ¹ Le seguenti autorità hanno accesso, nella misura in cui ciò sia necessario all'adempimento dei loro compiti, ai dati del sistema d'informazione dell'UDSC, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 64 capoverso 2 nonché i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 66 capoverso 2 lettera a:
 - a. l'Ufficio federale di polizia (fedpol) per:
 - 1. la lotta contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento compete alla Confederazione,
 - 2. la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
 - b. il Servizio delle attività informative della Confederazione per individuare tempestivamente e sventare minacce per la sicurezza interna o esterna secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera a della legge federale del 25 settembre 2015²⁹ sulle attività informative;
 - c. la Segreteria di Stato della migrazione per:
 - 1. il controllo dell'entrata nonché del rilascio di permessi di dimora e di permessi per l'esercizio di un'attività lucrativa da parte di stranieri nel quadro delle prescrizioni della legge federale del 16 dicembre 2005³⁰ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), dell'accordo del 21 giugno 1999³¹ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità eu-

²⁹ RS **121**

³⁰ RS **142.20**

³¹ RS **0.142.112.681**

ropea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, dell'accordo del 21 giugno 2001 di emendamento della Convenzione AELS, degli accordi di associazione alla normativa di Schengen e degli accordi di associazione alla normativa di Dublino,

- 2. il rilascio o il rifiuto di visti secondo la LStrI,
- 3. l'esecuzione di misure di allontanamento e di respingimento secondo l'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale, secondo gli articoli 66a o 66a^{bis} del Codice penale³² oppure gli articoli 49a o 49a^{bis} del Codice penale militare³³, secondo la LStrI o secondo la legge del 26 giugno 1998³⁴ sull'asilo (LAsi),
- 4. l'accertamento dell'identità di stranieri e richiedenti l'asilo,
- 5. lo svolgimento della procedura relativa alla decisione di concessione o rifiuto dell'asilo nonché di allontanamento dalla Svizzera secondo l'articolo 6a LAsi,
- 6. la determinazione, secondo la LAsi, dello Stato competente per lo svolgimento della procedura d'asilo secondo gli accordi di associazione alla normativa di Dublino;
- d. le autorità cantonali di polizia per la lotta contro la criminalità.
- ² L'UDSC trasmette all'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen i dati personali secondo gli articoli 86–90 del regolamento (UE) 2019/1896³⁵, nella misura in cui essa necessiti di tali dati per lo svolgimento dei suoi compiti sulla base del regolamento (UE) 2019/1896. La comunicazione è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.
- ³ Il Consiglio federale disciplina la portata dei diritti di accesso di terzi in funzione dei loro compiti.

Sezione 4: Interoperabilità

Art. 70 Interfacce

¹ L'UDSC utilizza, per l'acquisizione e la comunicazione di dati, interfacce tra il suo sistema d'informazione e i sistemi d'informazione di altre autorità competenti e di organizzazioni sopranazionali o internazionali. Ciò vale anche per lo scambio di dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 64 capoverso 2, di dati concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica propria, compresi i dati degni di particolare protezione secondo

³² RS **311.0**

³³ RS **321.0**

³⁴ RS **142.31**

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624, GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1.

l'articolo 66 capoverso 2, nonché di dati risultanti da una profilazione secondo l'articolo 73.

² Le autorità e le organizzazioni interessate creano delle interfacce in collaborazione con l'UDSC, in particolare per la verifica automatizzata in relazione con gli atti normativi di natura non fiscale e per la fornitura automatizzata di prestazioni.

Art. 71 Informazioni sulla solvibilità

L'UDSC può comunicare a terzi i dati concernenti la situazione finanziaria ed economica delle persone se questi sono incaricati dall'UDSC di verificare la solvibilità dei debitori. I terzi devono garantire all'UDSC di utilizzare i dati esclusivamente ai fini dello svolgimento del loro incarico.

Capitolo 2: Analisi dei rischi e profilazione

Art. 72 Analisi dei rischi

- ¹ L'UDSC è autorizzato, nel quadro dell'adempimento dei suoi compiti, a effettuare un'analisi dei rischi sempre che e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale.
- ² A tal fine può trattare i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 64 capoverso 2 e i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 66 capoverso 2.

Art. 73 Profilazione

- ¹ L'UDSC è autorizzato a effettuare una profilazione sempre che e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale. Esso può utilizzare la profilazione per i seguenti scopi:
 - a. il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto;
 - b. l'accertamento, il perseguimento e il giudizio di reati;
 - c. la lotta contro la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale;
 - d. l'elaborazione delle analisi dei rischi;
 - e. l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale della Confederazione.

² A tal fine esso può utilizzare:

- a. dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 64 capoverso 2 lettere a e b; e
- b. dati concernenti persone giuridiche e persone senza personalità giuridica, compresi i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 66 capoverso 2 lettera a.

³ Esso utilizza i dati risultanti da una profilazione per effettuare una nuova profilazione.

Capitolo 3: Garanzia della qualità

Art. 74 Garanzia della qualità concernente il trattamento dei dati

¹ L'UDSC verifica costantemente il rispetto dei suoi principi relativi al trattamento dei dati.

Art. 75 Garanzia della qualità concernente l'analisi dei rischi e la profilazione

L'UDSC verifica costantemente il funzionamento e la legalità dell'analisi dei rischi nonché le regole su cui si basa la profilazione.

Capitolo 4: Conservazione, archiviazione, cancellazione e distruzione dei dati

Art. 76

- ¹ Il Consiglio federale disciplina la durata di conservazione, l'archiviazione nonché la cancellazione e la distruzione dei dati trattati dall'UDSC, ad eccezione dei dati di cui al capoverso 2.
- ² La durata di conservazione, l'archiviazione nonché la cancellazione e la distruzione:
 - a. dei dati segnaletici di natura biometrica secondo l'articolo 64 capoverso 3 sono rette dall'articolo 354 del Codice penale³⁶;
 - b. dei profili del DNA secondo l'articolo 64 capoverso 4 sono rette dalle disposizioni della legge del 20 giugno 2003³⁷ sui profili del DNA.

Titolo ottavo: Controllo di merci, persone e mezzi di trasporto

Art. 77 Territorio di controllo e altro diritto applicabile

¹ L'UDSC effettua controlli al confine doganale e nell'area di confine. Per quanto riguarda i controlli delle persone, sono fatte salve le disposizione della legge del 16 dicembre 2005³⁸ sugli stranieri e la loro integrazione.

³⁶ RS **311.0**

³⁷ RS **363**

³⁸ RS **142.20**

- ² L'UDSC può effettuare controlli nel resto del territorio doganale e nelle enclavi doganali svizzere, a condizione che:
 - a. esso sia competente per il controllo di merci, persone e mezzi di trasporto nel quadro dei suoi compiti; oppure
 - b. i compiti gli siano stati delegati dai Cantoni.
- ³ Esso può effettuare controlli all'estero se un trattato internazionale lo prevede.

Art. 78 Oggetto del controllo

L'UDSC controlla:

- a. le merci che sono state dichiarate per l'imposizione o per le quali vi è un obbligo di dichiarazione nonché le merci la cui importazione, esportazione e transito sono vietati;
- b. le persone sospettate:
 - 1. di trasportare merci di cui alla lettera a,
 - 2. di entrare illegalmente nel territorio doganale, o
 - 3. di avere commesso attività criminali nel territorio doganale oppure di entrare nel territorio doganale o di uscire da esso per commettere attività criminali;
- c. i mezzi di trasporto, nella misura in cui esso ne sia competente nel quadro dei suoi compiti d'esecuzione di natura non fiscale.

Art. 79 Controllo automatizzato

Se un controllo automatizzato fa sorgere un sospetto relativo al mancato rispetto di atti normativi di natura fiscale o di natura non fiscale, viene effettuata una notifica automatizzata dei fatti accertati all'autorità competente e l'UDSC adotta in particolare le seguenti misure:

- a. sorveglia le merci, le persone e i mezzi di trasporto interessati fino alla conclusione della procedura di riscossione dei tributi o della procedura di natura non fiscale;
- b. effettua un controllo fisico delle merci, delle persone e dei mezzi di trasporto interessati.

Art. 80 Controllo fisico

- ¹ L'UDSC effettua un controllo fisico:
 - a. in caso di sospetto relativo al mancato rispetto di un atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale sulla base di un controllo automatizzato;
 - b. in modo casuale; oppure
 - c. in modo mirato nel singolo caso.

² Esso può effettuare, nel territorio doganale, controlli concernenti l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione nonché controlli senza preavviso al domicilio delle persone soggette all'obbligo di dichiarazione e all'obbligo di pagare i tributi.

Art. 81 Accertamento della fattispecie durante i controlli delle merci

L'UDSC può eseguire sulle merci tutte le operazioni che sono necessarie per l'accertamento della fattispecie. In particolare esso è autorizzato a prelevare campioni di merci.

Art. 82 Controllo parziale durante i controlli delle merci

Se solo una parte delle merci dichiarate viene controllata, il risultato di tale controllo parziale vale per tutte le merci dello stesso genere designate nella dichiarazione delle merci. Le persone interessate da un controllo parziale possono richiedere un controllo completo.

Art. 83 Spese e indennità durante i controlli delle merci

- ¹ I responsabili dei dati possono mettere in conto, oltre alle spese di trasporto e alle altre spese di spedizione, un importo forfetario per le spese sostenute durante un controllo fisico.
- ² L'intervento sulle merci deve limitarsi allo stretto necessario ed essere effettuato con la massima diligenza. Se queste condizioni sono rispettate, i deprezzamenti e le spese derivanti dal controllo fisico non sono rimborsati.

Art. 84 Obbligo di collaborazione durante i controlli

Le persone interessate da un controllo devono, per quanto ragionevolmente esigibile, partecipare ai controlli secondo le modalità richieste dall'UDSC. In particolare devono:

- a. fornire indicazioni sulla propria persona e sulle merci trasportate;
- b. presentare documenti d'identità e autorizzazioni;
- c. aprire contenitori, merci e mezzi di trasporto e poi richiuderli;
- d. fornire informazioni orali o scritte, trasmettere dati, presentare libri contabili, giustificativi e altri attestati nonché documenti concernenti le relazioni d'affari:
- e. consentire l'accesso a locali e impianti, merci, mezzi di trasporto, documenti, apparecchi, installazioni destinate all'elaborazione e all'archiviazione di informazioni;
- f. portare le merci e i mezzi di trasporto in un luogo stabilito dall'UDSC;
- g. scaricare e ricaricare le merci.

Titolo nono: Competenze e personale dell'UDSC Capitolo 1: Competenze dell'UDSC

capitois it competenze den ez-

Art. 85 Principi

Per l'adempimento dei suoi compiti l'UDSC dispone in particolare delle seguenti competenze generali:

- a. la verifica e l'analisi di dati, documenti e sistemi;
- b. la sorveglianza del territorio di controllo;
- c. la sorveglianza e il controllo del traffico di persone, merci e mezzi di trasporto;
- d. la messa al sicuro, la realizzazione, la distruzione e il respingimento di merci e mezzi di trasporto;
- e. la verifica di impianti di produzione, magazzini e altri locali nel quadro del controllo nelle aziende;
- f. la verifica dell'identità delle persone, del loro diritto di varcare il confine e di soggiornare in Svizzera;
- g. la determinazione dell'identità delle persone;
- h. la ricerca di persone, mezzi di trasporto e cose.

Art. 86 Diritto applicabile

Salvo espresse disposizioni contrarie della presente legge, è applicabile la legge del 20 marzo 2008³⁹ sulla coercizione.

Art. 87 Coercizione diretta

- ¹ Per l'adempimento dei suoi compiti l'UDSC può applicare, nel rispetto del principio della proporzionalità, la coercizione diretta nei confronti di persone, cose e animali nonché utilizzare mezzi d'impiego e coercitivi adeguati.
- ² Esso designa i collaboratori legittimati ad applicare la coercizione diretta.

Art. 88 Intercettazione e interrogatorio

- ¹ I collaboratori dell'UDSC possono intercettare e interrogare una persona se le circostanze lasciano presumere che essa possa fornire indicazioni utili all'adempimento di un compito che incombe all'UDSC.
- ² I collaboratori dell'UDSC possono condurre le persone in un altro luogo adatto per il controllo se sul posto i chiarimenti secondo il capoverso 1 non possono essere effettuati in modo inequivocabile o possono essere effettuati solo con notevoli

difficoltà oppure se sussistono dubbi sulla correttezza delle indicazioni o sull'autenticità dei documenti d'identità e delle autorizzazioni.

Art. 89 Tastamento, perquisizione personale e visita personale

- ¹ I collaboratori dell'UDSC possono tastare una persona, sottoporla a una perquisizione personale o farla sottoporre a una visita personale se:
 - a. vi è il sospetto che tale persona porti su di sé merci soggette a un tributo, a un divieto oppure a un obbligo di autorizzazione o controllo;
 - b. vi è il sospetto che tale persona costituisca un rischio o che porti con sé armi o altri oggetti che devono essere messi al sicuro; oppure
 - c. tale persona deve essere posta sotto custodia o fermata.
- ² Una persona può inoltre essere tastata prima di essere condotta in un altro luogo adatto per il controllo secondo l'articolo 87 capoverso 2.
- ³ La perquisizione personale viene eseguita da una persona dello stesso sesso; sono ammesse eccezioni solo se la perquisizione non può essere differita.
- ⁴ La visita personale viene eseguita da un medico o da altro personale medico specializzato.

Art. 90 Accertamento e determinazione dell'identità di una persona

- ¹ I collaboratori dell'UDSC competenti per il controllo e/o l'identificazione delle persone accertano l'identità di una persona sulla base delle caratteristiche descritte o memorizzate in un documento.
- ² Essi possono rilevare i dati segnaletici di natura biometrica secondo l'ordinanza del 6 dicembre 2013⁴⁰ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica se:
 - a. una persona non può legittimare la propria identità in modo chiaro;
 - b. sulla base di indizi concreti si presume che tale persona abbia commesso o possa commettere un'infrazione per la quale è comminata una pena detentiva di almeno un anno; oppure
 - c. un'altra legge li autorizza a raccogliere e analizzare i dati segnaletici di natura biometrica ai fini dell'identificazione.
- ³ I collaboratori dell'UDSC appositamente istruiti possono ordinare l'allestimento di un profilo del DNA in virtù dell'articolo *6a* della legge del 20 giugno 2003⁴¹ sui profili del DNA.
- ⁴ Il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica è retto dall'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica e il trattamento dei profili del DNA è retto dalla legge sui profili del DNA.

⁴⁰ RS **361.3**

⁴¹ RS **363**

Art. 91 Immobilizzazione

- ¹ L'UDSC può immobilizzare una persona se vi è il sospetto fondato che essa:
 - a. intenda mettere in pericolo persone, animali e oggetti;
 - b. intenda opporre resistenza;
 - c. intenda fuggire o liberare altre persone;
 - d. intenda uccidersi o ferirsi.
- ² Se ciò è necessario per motivi di sicurezza i collaboratori dell'UDSC possono immobilizzare una persona durante il trasporto.

Art. 92 Custodia

- ¹ L'UDSC può porre sotto custodia una persona se quest'ultima:
 - a. mette seriamente e direttamente in pericolo sé stessa o altre persone;
 - b. intende sottrarsi con la fuga al controllo da parte dell'UDSC o liberare altre persone.
- ² La persona deve essere liberata quando viene meno il motivo per la custodia ma al più tardi 24 ore dopo l'intercettazione.
- ³ La persona posta sotto custodia deve essere informata del motivo della misura e deve avere la possibilità di informare o far informare una persona di fiducia, a condizione che ciò non comprometta lo scopo della misura.
- ⁴ Se la persona posta sotto custodia è minorenne o sotto curatela generale, l'UDSC informa immediatamente la persona o l'istituzione che detiene l'autorità parentale, la custodia o la curatela.

Art. 93 Perquisizione di oggetti

- ¹ Per l'adempimento dei suoi compiti l'UDSC può aprire e perquisire mezzi di trasporto, contenitori e altri oggetti se:
 - a. vi è il sospetto che vi siano merci che non sono state dichiarate;
 - b. ciò è necessario per proteggere i collaboratori dell'UDSC o altre persone;
 - c. vi è il sospetto che vi siano persone;
 - d. vi è il sospetto che vi siano animali o oggetti che devono essere messi al sicuro.
- ² Esso può, con il consenso della persona che porta con sé un dispositivo elettronico, esaminare le informazioni contenute in questo dispositivo se vi è il sospetto che tali informazioni siano rilevanti per il controllo.

Art. 94 Perquisizione di fondi e delle costruzioni che vi si trovano

¹ Ai fini del controllo, l'UDSC può perquisire fondi nonché le case, gli appartamenti e gli altri spazi non accessibili al pubblico che vi si trovano.

² Per la perquisizione si applicano le condizioni secondo l'articolo 48 DPA⁴².

Art. 95 Messa al sicuro provvisoria, restituzione, distruzione e confisca indipendente

- ¹ L'UDSC può mettere provvisoriamente al sicuro merci, mezzi di trasporto, altri oggetti e valori patrimoniali se questi presumibilmente:
 - a. saranno utilizzati come mezzi di prova; oppure
 - b. devono essere confiscati.
- ² Esso consegna immediatamente all'autorità competente i beni messi al sicuro. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.
- ³ Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'UDSC restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniale posti sotto la sua custodia. Se l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno non è noto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA⁴³.
- ⁴ L'UDSC può distruggere i beni messi al sicuro se questi non possono essere realizzati o se la loro realizzazione è sproporzionata.
- ⁵ L'UDSC può ordinare la confisca indipendente ai sensi degli articoli 69 e 70 del Codice penale⁴⁴ se l'autorità competente rinuncia a prendere in consegna i beni messi al sicuro. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA⁴⁵.

Art. 96 Distruzione semplificata di piccoli invii

- ¹ Se l'avente diritto vi acconsente e il relativo atto normativo lo prevede, l'UDSC può distruggere i piccoli invii che violano atti normativi di natura non fiscale.
- ² Se la quantità o il valore dell'invio è particolarmente esiguo o non vi è alcun avente diritto in loco, l'UDSC può distruggere il piccolo invio senza sentire gli interessati.
- ³ Sono fatte salve le disposizioni derogatorie degli atti normativi di natura non fiscale.
- ⁴ Il Consiglio federale determina in quali casi si tratta di un piccolo invio e quando la quantità o il valore del piccolo invio è considerato esiguo. Esso disciplina inoltre la procedura di distruzione semplificata.

Art. 97 Impiego di apparecchi per riprese e registrazioni di immagini e altri apparecchi di sorveglianza

L'UDSC può impiegare apparecchi per riprese e registrazioni automatiche di immagini nonché altri apparecchi di sorveglianza per i seguenti scopi:

⁴² RS **313.0**

⁴³ RS **313.0**

⁴⁴ RS **311.0**

⁴⁵ RS **313.0**

- a. l'accertamento tempestivo dei passaggi non autorizzati del confine o dei pericoli per la sicurezza nel traffico transfrontaliero;
- b. la ricerca;
- c. la sorveglianza di:
 - 1. locali in cui si trovano persone da sottoporre a controllo,
 - 2. locali in cui si trovano merci,
 - 3. depositi doganali o depositi fiscali;
- d. il controllo della riscossione dei tributi nel traffico transfrontaliero.

Art. 98 Chiarimenti nello spazio virtuale

Al fine di individuare e scoprire infrazioni nell'ambito di competenza dell'UDSC, i collaboratori dell'UDSC possono entrare in contatto con persone nello spazio virtuale utilizzando un'identità falsa e in particolare possono effettuare acquisti fittizi secondo l'articolo 99.

Art. 99 Acquisti fittizi

- ¹ Al fine di individuare e scoprire infrazioni nell'ambito di competenza dell'UDSC, i collaboratori dell'UDSC possono effettuare acquisti fittizi utilizzando un'identità falsa, se i chiarimenti già svolti non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti i chiarimenti ulteriori risulterebbero vani o eccessivamente difficili.
- ² Per quanto riguarda i limiti dell'intervento, si applica l'articolo 293 del Codice di procedura penale⁴⁶.
- ³ L'UDSC informa le persone interessate in merito all'ordinazione effettuata con un'identità falsa al più tardi al termine del procedimento.
- ⁴ La comunicazione è differita o tralasciata se:
 - a. le informazioni ottenute con l'acquisto fittizio non sono utilizzate a scopo probatorio; e
 - b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 100 Uso di mezzi ausiliari e armi

- ¹ I collaboratori dell'UDSC possono usare mezzi ausiliari e armi per l'adempimento del loro mandato, sempre che i beni giuridici da proteggere lo giustifichino.
- ² I collaboratori dell'UDSC che usano armi secondo l'articolo 15 lettere a, c e d della legge del 20 marzo 2008⁴⁷ sulla coercizione (LCoe) devono avere la cittadinanza svizzera o del Liechtenstein. Questa limitazione non vale per l'uso di sostanze irritanti secondo l'articolo 15 lettera b LCoe.

⁴⁶ RS **312.0**

⁴⁷ RS **364**

³ Il Consiglio federale disciplina nei dettagli l'uso di mezzi ausiliari e armi.

Capitolo 2: Personale dell'UDSC

Art. 101 Giuramento

- ¹ I collaboratori dell'UDSC giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.
- ² Per i collaboratori legittimati ad applicare la coercizione diretta secondo l'articolo 86, il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria del rapporto di lavoro.

Art. 102 Prova della legittimazione a compiere atti ufficiali

- ¹ I collaboratori dell'UDSC dimostrano, nei confronti di terzi, la loro legittimazione a compiere atti ufficiali:
 - a. portando l'uniforme;
 - b. presentando il documento di legittimazione; oppure
 - c. in altre forme designate dall'UDSC.
- ² L'UDSC garantisce l'accertamento dell'identità del personale impiegato.

Titolo decimo: Compiti dell'UDSC

Art. 103 Principio

- ¹ L'UDSC esegue la presente legge e i trattati internazionali la cui applicazione gli compete.
- ² Esso collabora all'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale, nella misura in cui tali atti lo prevedano.
- ³ Nel quadro dei suoi compiti sostiene la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 104 Compiti di sicurezza

- ¹ Nel quadro dei suoi compiti, l'UDSC svolge anche compiti di sicurezza nell'area di confine per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. Queste attività devono essere coordinate con quelle della polizia federale e cantonale.
- ² Rimangono garantite le competenze delle autorità di perseguimento penale nonché della polizia federale e cantonale. È fatto salvo l'articolo 105.

Art. 105 Assunzione di compiti di polizia cantonale

- ¹ Il DFF può concludere con un Cantone, su richiesta di quest'ultimo, un accordo che autorizza l'UDSC ad adempiere compiti di polizia dei Cantoni che sono in relazione con l'esecuzione di atti normativi di natura non fiscale della Confederazione e che sono stati affidati ai Cantoni dal diritto federale.
- ² L'accordo disciplina in particolare:
 - a. il territorio di controllo secondo l'articolo 77 capoverso 2 lettera b;
 - b. la portata della delega dei compiti;
 - c. l'assunzione dei costi;
 - d. l'organizzazione della collaborazione;
 - e. la responsabilità dello Stato;
 - f. la protezione dei dati.

Art. 106 Ponderazione basata sui rischi relativa ai compiti d'esecuzione di natura non fiscale

- ¹ I controlli nel quadro dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale vengono effettuati sulla base dei rischi.
- ² Il Consiglio federale stabilisce il quadro della ponderazione basata sui rischi.
- ³ L'UDSC pondera i controlli nel quadro dei compiti d'esecuzione di natura non fiscale.

Art. 107 Misure e prestazioni relative ai compiti d'esecuzione di natura non fiscale

- ¹ Se nel quadro di un controllo emerge che è stata commessa un'infrazione ad atti normativi di natura non fiscale o vi è un sospetto in tal senso, l'UDSC adotta le seguenti misure per le autorità competenti:
 - a. trattenere le merci;
 - b. mettere provvisoriamente al sicuro le merci (art. 95);
 - c. prelevare campioni di merci (art. 81);
 - d. consegnare le merci all'autorità competente;
 - e. comunicare all'autorità competente le merci che violano gli atti normativi di natura non fiscale;
 - f. notificare le decisioni riguardanti le merci emanate dall'autorità competente;
 - g. respingere le merci illecite (art. 85 lett. d);
 - h. distruggere le merci illecite (art. 85 lett. d);
 - i. presentare una denuncia penale;
 - j. sottoporre le merci a sorveglianza (art. 85 lett. c);

- k. confiscare piccoli invii ai fini della distruzione semplificata (art. 96);
- 1. comunicare i dati (art. 69, 108 e 109);
- m. effettuare controlli mirati limitati nel tempo (art. 80);
- n. controllare il rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dalle autorità.
- ² Esso può inoltre fornire alle autorità competenti le seguenti prestazioni:
 - a. gestire le autorizzazioni;
 - b. fornire un sostegno logistico;
 - c. riscuotere emolumenti.
- ³ Gli atti normativi di natura non fiscale interessati determinano quali misure del capoverso 1 l'UDSC adotta e quali prestazioni del capoverso 2 esso fornisce.

Titolo undicesimo: Assistenza amministrativa e collaborazione

Capitolo 1: Assistenza amministrativa

Sezione 1: Assistenza amministrativa nazionale

Art. 108 Assistenza amministrativa nazionale

- ¹ L'UDSC e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e si sostengono mutualmente.
- ² Le autorità svizzere comunicano all'UDSC i dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 64 capoverso 2, i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 66 capoverso 2 nonché i dati risultanti da una profilazione, che sono necessari per l'esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale.

Art. 109 Assistenza amministrativa spontanea

L'UDSC può comunicare alle autorità competenti i dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione secondo l'articolo 64 capoverso 2, i dati degni di particolare protezione secondo l'articolo 66 capoverso 2, i risultati dell'analisi dei rischi secondo l'articolo 72, i dati risultanti da una profilazione secondo l'articolo 73 nonché le constatazioni fatte dai collaboratori dell'UDSC nell'esercizio della loro attività, che sono necessari per l'esecuzione degli atti normativi la cui applicazione compete a queste autorità.

Sezione 2: Assistenza amministrativa internazionale

Art. 110 Principio

¹ Nel quadro delle sue competenze l'UDSC può prestare, su richiesta, assistenza amministrativa alle autorità estere nell'adempimento dei loro compiti, in particolare

per garantire la corretta esecuzione della presente legge, degli atti normativi di natura fiscale e di quelli di natura non fiscale nonché per prevenire, scoprire e perseguire infrazioni a tali atti, sempre che e nella misura in cui un trattato internazionale lo preveda.

² Se un trattato internazionale lo prevede, l'UDSC può concedere l'assistenza amministrativa anche d'ufficio.

Art. 111 Competenza

- ¹ L'UDSC esegue l'assistenza amministrativa in base alle domande estere e presenta le domande svizzere.
- ² Se la domanda estera concerne un settore che non rientra nelle competenze dell'UDSC, esso inoltra la domanda all'autorità competente.
- ³ Se l'autorità competente non è in grado di eseguire i provvedimenti richiesti, l'UDSC esegue l'assistenza amministrativa con l'ausilio dell'autorità competente.

Art. 112 Domanda

- ¹ La domanda di uno Stato estero deve essere presentata per scritto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e contenere le indicazioni previste nel trattato internazionale.
- ² Se queste condizioni non sono soddisfatte, l'UDSC lo comunica per scritto all'autorità richiedente, dandole la possibilità di completare per scritto la domanda.

Art. 113 Provvedimenti ammessi

Ai fini della consegna di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali, sono ammessi unicamente i provvedimenti previsti dal diritto svizzero e che possono essere applicati nell'ambito del diritto la cui esecuzione compete all'UDSC.

Art. 114 Obbligo di collaborazione

- ¹ Nel quadro dell'articolo 113 l'UDSC può obbligare la persona interessata dalla domanda a collaborare e può in particolare esigere da essa informazioni, dati e documenti.
- ² La persona interessata può rifiutarsi di collaborare o di deporre se è sottoposta a un segreto professionale tutelato dalla legge o se ha la facoltà di non deporre.
- ³ Se la persona interessata rifiuta di collaborare o di deporre, l'UDSC emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di consegna di informazioni, dati e documenti.

Art. 115 Provvedimenti coattivi

- ¹ Possono essere ordinati provvedimenti coattivi se il diritto svizzero o il diritto internazionale ne prevede l'esecuzione.
- ² Sono applicabili gli articoli 45–60 DPA⁴⁸.

Art. 116 Diritto di partecipazione

Se è stata obbligata a collaborare in applicazione dell'articolo 114 o se sono stati ordinati provvedimenti coattivi secondo l'articolo 115, la persona interessata dalla domanda può partecipare alla procedura e consultare gli atti.

Art. 117 Procedura semplificata

- ¹ Se acconsente alla trasmissione di informazioni, documenti, oggetti o valori patrimoniali all'autorità richiedente, la persona interessata dalla domanda ne informa per scritto l'UDSC. Il consenso è irrevocabile.
- ² L'UDSC chiude la procedura trasmettendo all'autorità richiedente le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali, con l'indicazione del consenso della persona interessata.
- ³ Se il consenso riguarda soltanto una parte delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali, alla parte rimanente si applica la procedura ordinaria.

Art. 118 Procedura ordinaria

- ¹ L'UDSC notifica alla persona interessata dalla domanda una decisione finale in cui motiva l'assistenza amministrativa e determina la portata delle informazioni, dei documenti, degli oggetti o dei valori patrimoniali da trasmettere.
- ² Le informazioni, i documenti, gli oggetti o i valori patrimoniali presumibilmente irrilevanti non possono essere trasmessi. L'UDSC li rimuove o li rende irriconoscibili.

Art. 119 Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni incidentali, comprese le decisioni relative ai provvedimenti coattivi, sono immediatamente esecutive. Esse non possono essere impugnate separatamente.
- ² Le decisioni incidentali che, a causa del sequestro o del blocco di valori patrimoniali e oggetti di valore, causano un pregiudizio immediato o irreparabile possono essere impugnate separatamente.
- ³ Contro le decisioni incidentali secondo il capoverso 2 e contro la decisione finale può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale; questo decide in

via definitiva. La legittimazione a ricorrere è retta dall'articolo 48 della legge federale del 20 dicembre 1968⁴⁹ sulla procedura amministrativa.

Capitolo 2: Collaborazione

Sezione 1: Collaborazione con l'estero

Art. 120 Collaborazione con altri Stati e organizzazioni internazionali

Per l'adempimento dei suoi compiti l'UDSC collabora con le autorità e gli organi di altri Stati, con l'Unione europea e con organizzazioni internazionali.

Art. 121 Impieghi all'estero

- ¹ L'UDSC può partecipare a impieghi all'estero nel quadro di provvedimenti internazionali.
- ² Per i collaboratori dell'UDSC la partecipazione agli impieghi di cui al capoverso 1 è volontaria.
- ³ Nel quadro dei provvedimenti internazionali l'UDSC mette a disposizione di Stati esteri e dell'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen il personale e il materiale per la sorveglianza delle frontiere.
- ⁴ Per l'adempimento dei suoi compiti e per la tutela degli interessi della Svizzera l'UDSC può inviare collaboratori in altri Stati e presso organizzazioni internazionali.
- ⁵ L'UDSC può impiegare agenti di collegamento all'estero e assegnare loro i seguenti compiti:
 - a. la raccolta di informazioni strategiche, tattiche e operative di cui l'UDSC necessita per l'adempimento dei suoi compiti;
 - b. lo scambio di informazioni tra le autorità partner nello Stato d'accoglienza e presso organizzazioni internazionali e le autorità competenti;
 - c. la promozione della cooperazione giudiziaria e di polizia nonché della collaborazione in ambito doganale.
- ⁶ L'UDSC, d'intesa con l'Ufficio federale di polizia (fedpol), può delegare compiti dei suoi agenti di collegamento agli agenti di collegamento di fedpol. Se l'adempimento dei compiti delegati richiede un accesso ai sistemi d'informazione e un'autorizzazione per il trattamento dei dati, gli agenti di collegamento di fedpol sono equiparati a quelli dell'UDSC.
- ⁷ Il Consiglio federale disciplina la portata dei compiti di cui al capoverso 5.

Art. 122 Trattati internazionali

- ¹ Il Consiglio federale può concludere con altri Stati, con unioni doganali o economiche, con l'Unione europea o con organizzazioni internazionali trattati internazionali sul reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.
- ² Esso può inoltre concludere con l'agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen trattati internazionali di collaborazione concernenti l'impiego di collaboratori dell'UDSC presso l'agenzia stessa.
- ³ Esso può concordare con le autorità estere competenti l'impiego di agenti di collegamento dell'UDSC.

Sezione 2: Infrastruttura e personale di terzi

Art. 123 Infrastruttura di terzi

- ¹ L'UDSC può adempiere i propri compiti presso l'infrastruttura di terzi, su loro richiesta. Questi devono mettere gratuitamente a disposizione l'infrastruttura necessaria e indennizzare adeguatamente l'UDSC per le spese d'esercizio sostenute.
- ² Sono fatte salve le disposizioni particolari del diritto federale.

Art. 124 Obbligo di collaborazione del personale delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture

Il personale delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture, in particolare nel traffico ferroviario, aereo e per via d'acqua, deve sostenere gratuitamente l'UDSC nell'esecuzione dei compiti, conformemente agli ordini di quest'ultimo.

Art. 125 Obbligo di consegna delle imprese di trasporto e dei gestori di infrastrutture

- ¹ Le imprese di trasporto e i gestori di infrastrutture devono consegnare all'UDSC tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere rilevanti per i suoi controlli.
- ² Su richiesta dell'UDSC, la consegna deve avvenire in forma elettronica.

Art. 126 Ricorso a terzi

- ¹ L'UDSC può ricorrere a terzi per verificare il rispetto degli atti normativi di natura non fiscale.
- ² Il personale cui esso fa ricorso non è legittimato ad applicare la coercizione diretta.
- ³ L'UDSC disciplina il ricorso a terzi in un contratto di diritto pubblico.

Sezione 3: Collaborazione con i privati

Art. 127 Collaborazione con l'economia

- ¹ L'UDSC può collaborare con organizzazioni private al fine di aumentare l'efficienza del regolare disbrigo del traffico transfrontaliero delle merci.
- ² Esso può svolgere progetti pilota aventi come scopo la semplificazione della procedura. A tal fine può concludere accordi con i partecipanti alla procedura.
- ³ Gli accordi di cui al capoverso 2 non devono né pregiudicare in modo significativo le condizioni di concorrenza né compromettere la riscossione dei tributi o l'esecuzione degli atti normativi di natura non fiscale.

Art. 128 Fornitura di prestazioni commerciali a terzi

- ¹ L'UDSC può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
 - a. sono strettamente correlate ai suoi compiti;
 - b. non pregiudicano l'adempimento dei suoi compiti;
 - c. non richiedono considerevoli risorse materiali e di personale supplementari; e
 - d. non provocano distorsioni della concorrenza in quanto sono fornite a condizioni di mercato e senza sovvenzionamento trasversale.
- $^2\,\dot{E}$ considerata prestazione commerciale anche la messa a disposizione di terzi di parti dell'infrastruttura dell'UDSC.

Art. 129 Controprestazione

- ¹ L'UDSC richiede una controprestazione per la fornitura di prestazioni commerciali a terzi e per la messa a disposizione della sua infrastruttura.
- ² Le prestazioni commerciali devono essere fornite sulla base di una contabilità analitica a prezzi che consentano almeno di coprire i costi.

Titolo dodicesimo: Perseguimento penale

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 130 Diritto applicabile

Se l'UDSC è competente per il perseguimento e il giudizio di un reato, il perseguimento penale è disciplinato dalla presente legge e dalla DPA⁵⁰, sempre che l'atto normativo di natura fiscale o di natura non fiscale interessato non preveda altrimenti.

Art. 131 Infrazioni commesse nelle aziende

Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA⁵¹ esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l'azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.

Art. 132 Concorso di infrazioni

Se un atto costituisce contemporaneamente più infrazioni il cui perseguimento incombe all'UDSC, si applica la pena prevista per l'infrazione più grave; tale pena può essere adeguatamente aumentata.

Art. 133 Rinuncia al perseguimento penale (variante 1)

Si può rinunciare a un perseguimento penale:

- a. nei casi di esigua gravità;
- b. in circostanze particolari, se la colpa o, in caso di negligenza, le conseguenze del fatto sono particolarmente lievi.

Variante 2: Rinuncia all'articolo 133

Art. 134 Autodenuncia

Se la persona che ha commesso un'infrazione legata alla sottrazione o alla messa in pericolo di tributi, o che vi ha partecipato, effettua la denuncia prima che l'UDSC ne venga a conoscenza, si rinuncia a un perseguimento penale, a condizione che:

- a. essa aiuti l'UDSC, per quanto ragionevolmente esigibile, a determinare l'ammontare dei tributi dovuti o da restituire; e
- b. si adoperi seriamente per pagare i tributi dovuti o da restituire.

Art. 135 Decreto penale

- ¹ Il decreto penale nella procedura ordinaria e il decreto penale nella procedura abbreviata secondo gli articoli 64 e 65 DPA⁵² possono essere notificati elettronicamente all'imputato.
- ² Se la multa nella procedura abbreviata non supera 300 franchi oppure 600 franchi in caso di cumulo, il decreto penale è equiparato a una sentenza passata in giudicato, a condizione che la multa venga pagata direttamente sul posto.

⁵¹ RS **313.0**

⁵² RS **313.0**

Capitolo 2: Indagine

Art. 136

- ¹ Sulla base di informazioni o di proprie constatazioni, l'UDSC può svolgere indagini nel suo ambito di competenza al fine di:
 - a. impedire reati; oppure
 - b. chiarire se sono stati commessi reati.
- ² Per l'adempimento di tali compiti l'UDSC dispone di tutte le competenze previste dalla presente legge nonché della possibilità di procedere all'osservazione secondo l'articolo 139.

Capitolo 3: Inchiesta penale

Sezione 1: Operazioni d'inchiesta generali

Art. 137 Procedura d'inchiesta

- ¹ L'UDSC avvia un'inchiesta se dalle informazioni e dai rapporti che gli sono stati trasmessi, da una denuncia o da suoi accertamenti emergono sufficienti indizi di reato.
- ² Esso può rinviare alle autorità i rapporti e le denunce dai quali non emergono chiaramente indizi di reato, affinché esse svolgano indagini supplementari.

Art. 138 Misure protettive per i partecipanti al procedimento

- ¹ Se vi è motivo di ritenere che un testimone, una persona informata sui fatti, un imputato, un perito o un traduttore o interprete possano, a causa del loro coinvolgimento nel procedimento, esporre sé stessi o una persona con cui hanno un legame ai sensi dell'articolo 168 capoversi 1−3 del Codice di procedura penale (CPP)⁵³ a un grave pericolo per la vita e l'integrità fisica oppure a un altro grave pregiudizio, l'UDSC adotta, su domanda o d'ufficio, adeguate misure protettive secondo gli articoli 149 capoversi 2−4 e 150 CPP.
- ² Il direttore dell'UDSC determina la competenza per la garanzia dell'anonimato e la richiesta di approvazione al giudice dei provvedimenti coercitivi (art. 150 cpv. 1 e 2 CPP).
- ³ L'autorità giudiziaria cantonale competente secondo l'articolo 22 DPA⁵⁴ decide in merito alla richiesta di approvazione. La decisione può essere impugnata mediante reclamo secondo l'articolo 26 DPA.

⁵³ RS **312.0**

⁵⁴ RS **313.0**

Sezione 2: Osservazione

Art. 139

- ¹ L'UDSC può, nel quadro della sua competenza in materia di perseguimento penale, osservare in segreto persone, merci, mezzi di trasporto e cose nei luoghi accessibili al pubblico ed effettuare registrazioni di immagini e suoni se:
 - a. in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto; e
 - b. altrimenti l'inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.
- ² La prosecuzione, oltre 30 giorni, di una misura ordinata secondo il capoverso 1 necessita dell'approvazione del direttore dell'UDSC.
- ³ L'UDSC comunica alle persone direttamente interessate dall'osservazione il motivo, il genere e la durata dell'osservazione al più tardi alla chiusura dell'inchiesta.
- ⁴ La comunicazione è differita o tralasciata se:
 - a. le informazioni ottenute con l'osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e
 - b. ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Titolo tredicesimo: Emolumenti

Art. 140

- ¹ L'UDSC riscuote emolumenti per le decisioni, le prestazioni e le attività ufficiali particolari legate all'adempimento dei suoi compiti, in particolare per le autorizzazioni secondo gli articoli 44 e 45, gli ordini di prestare garanzia e i controlli nelle aziende, qualora questi diano luogo a contestazioni. È fatto salvo l'articolo 62.
- ² Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti nel quadro dell'articolo 46 della legge del 21 marzo 1997⁵⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.

Titolo quattordicesimo: Disposizioni finali

Art. 141 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 1.

Art. 142 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

55 RS 172.010

- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- 3 La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla legge del ... 56 sui tributi doganali.

Thurnherr

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga Il cancelliere della Confederazione, Walter

⁵⁶ RS ...